CAMERA DEI DEPUTATI N. 3206

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FORMICA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

—

Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali

Presentato il 30 settembre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La legge n. 362 del 23 agosto 1988, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità di Stato, nel disegnare un diverso e più articolato processo di formazione della decisione annuale di bilancio, rispetto alle prescrizioni della legge n. 468 del 1978, fra l'altro, oltre a disciplinare rigorosamente l'ambito contenutistico della legge finanziaria, ha espressamente previsto che la manovra di finanza pubblica di ciascun anno si possa completare attraverso disegni di legge funzionalmente collegati.

Le disposizioni che delineano questo nuovo snodo procedurale della manovra di finanza pubblica raccolgono l'esigenza, ormai comunemente avvertita, di collegare l'insieme delle misure di mero impatto finanziario che si rendono annual-

mente necessarie al fine di ricondurre gli andamenti tendenziali di entrata e di spesa entro il quadro programmato di compatibilità, con un complesso di azioni finalizzate alla revisione normativa di istituti e meccanismi da cui tali andamenti direttamente o indirettamente derivano.

In questo senso, l'evoluzione legislativa di recente intervenuta si ricollega strettamente, raccogliendone le motivazioni di fondo, alle innovazioni metodologiche che hanno formato oggetto di prime sperimentazioni, peraltro naufragate nelle medesime difficoltà, che hanno caratterizzato l'*iter* parlamentare di approvazione della legge finanziaria in sede di impostazione dei documenti di bilancio per gli anni 1987 e 1988.

Le ragioni di questa più complessa configurazione della annuale manovra di finanza pubblica risiedono nell'acquisita consapevolezza che mantenere il processo decisionale di bilancio entro i limiti di una programmazione di natura puramente finanziaria costituisce un modo riduttivo, e molto spesso improduttivo, di affrontare il nodo dell'espansione crescente e non agevolmente governabile della spesa pubblica.

La capacità di controllo dell'evoluzione delle grandezze finanziarie passa necessariamente anche attraverso una attività di serrata revisione critica delle modalità e dei presupposti stessi dell'intervento pubblico che quell'evoluzione concorrono a determinare.

A quest'esigenza intende far fronte il presente disegno di legge – unitamente alle altre iniziative settoriali che contestualmente vengono proposte al Parlamento – prospettando una serie di misure, strumentalmente distinte ma funzionalmente collegate alla legge di bilancio e alla legge finanziaria, che recepiscono le indicazioni metodologiche al riguardo fornite dalla legge n. 362 del 1988, ricollegandosi, per ciò che attiene ai criteri e agli obiettivi sostanziali, ai contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria predisposto dal Governo ed approvato mesi addietro dalle Camere.

Al fine di consentire una valutazione complessiva ed unitaria degli effetti finanziari destinati a prodursi in attuazione di questa e delle altre iniziative di legge collegate alla manovra di finanza pubblica, nel prospetto seguente viene fornito un quadro d'insieme delle minori spese o delle maggiori entrate conseguibili, in relazione alle singole misure proposte, con distinta indicazione degli effetti già scontati nei documenti di bilancio per l'anno 1989 e di quelli che potranno essere contabilizzati nel bilancio dello Stato solo a seguito dell'approvazione dei corrispondenti provvedimenti legislativi.

EFFETTI FINANZIARI

	Già scontati in bilancio o in legge finanziaria	Da acquisire dopo l'approvazione legislativa
	(miliardi di lire)	
1 - Norme in materia di entrate tributarie	5.950	4.750
2 - Norme in materia di trasporti e di concessioni marittime:		
a) Riduzione fondo ripiano disavanzi trasporti pubblici locali	—	400
b) Riduzione sovvenzione società marittime di preminente interesse nazionale	—	100
c) Aumento canoni demanio marittimo	—	50
d) Riduzione sovvenzione di equilibrio Azienda nazionale assistenza al volo (ANAV)	100	—
3 - Contenimento spesa sanitaria	5.000 *(a)*	—
4 - Misure contro l'evasione contributiva e fiscalizzazione degli oneri sociali:		
a) Fiscalizzazione	1.500	—
b) Recupero contributi ...	5.000 *(b)*	—

Segue.

	Già scontati in bilancio o in legge finanziaria	Da acquisire dopo l'approvazione legislativa
	(miliardi di lire)	
5 - Autonomia impositiva enti locali	500 *(c)*	—
6 - Norme in materia di finanza delle regioni ordinarie e a statuto speciale	800 *(d)*	—
7 - Disposizioni in materia di pubblico impiego	500	—
8 - Disposizioni in materia di finanza pubblica:		
a) graduale parificazione contributi previdenziali personale del settore pubblico a quello del settore privato	—	110 *(e)*
b) Totocalcio	—	150 *(f)*
9 - Disposizioni per lo spettacolo	100	—

a) Rispetto ad un volume tendenziale del Fondo sanitario nazionale di lire 65.000 miliardi, successivamente riconsiderato dal Ministero della sanità. Il volume del Fondo è attualmente previsto in lire 59.600 miliardi in termini di competenza, comprensivo dell'onere per i rinnovi contrattuali del personale del comparto, nonché del rinnovo delle convenzioni e degli oneri scaturenti dalla approvazione del Piano sanitario nazionale.

b) L'economia si rinviene a livello di fabbisogno di cassa del settore statale. Il fabbisogno INPS è stato collocato a lire 37.500 miliardi, rispetto ad un tendenziale di lire 42.500 miliardi. Da notare inoltre che 1.200 dei 5.000 miliardi sopra indicati provengono dalle maggiori contribuzioni ex articolo 21, c. 5, legge n. 67 del 1988.

c) Minori trasferimenti agli enti locali in conseguenza della maggiore capacità impositiva.

d) A livello di fabbisogno di cassa del settore statale.

e) Di cui 50 miliardi solo a livello di stima di fabbisogno per i riflessi positivi sulla tesoreria statale per il maggiore afflusso di contributi alla CPDEL.

f) Per diversa ripartizione proventi Totocalcio.

Le indicazioni che precedono intendono dare compiuta risposta alla prescrizione dell'articolo 3, comma 2, della più volte richiamata legge n. 362 del 1988, al fine di offrire alle Commissioni parlamentari che sono chiamate a valutare ed approvare i distinti disegni di legge, che costituiscono i cosiddetti provvedimenti collegati, un quadro complessivo dell'intera manovra ad essi demandata.

Per questo motivo, si è ritenuto che ciascuna specifica relazione esplicativa delle varie normative proposte fosse preceduta dalla esposizione organica dei loro effetti finanziari globalmente considerati.

Ciò premesso, per quanto attiene alle norme contenute nel presente disegno di legge si specifica quanto segue.

Il finanziamento del sistema previdenziale è fondato in parte sulla contribuzione a carico della produzione e dei soggetti fruitori delle prestazioni ed in parte sull'intervento della finanza statale a favore delle categorie dotate di minore capacità contributiva e per le prestazioni di carattere assistenziale ovvero per le erogazioni di sostegno ai settori produttivi in difficoltà.

Il verificarsi di fenomeni di elusione e di evasione contributiva, nonché il rallentamento dei flussi contributivi per effetto di difficoltà procedurali insorgenti nella riscossione dei crediti previdenziali, determina nel rapporto tra autofinanziamento di sistema e oneri a carico del bilancio statale effetti negativi contrastanti con la realizzazione di un piano generale di compatibilità di finanza pubblica allargata.

In tale situazione appare necessario ed urgente assumere iniziative dirette a contenere quanto più possibile i richiamati fenomeni di elusione ed evasione contributiva e di incertezza nella regolarità di riscossione della contribuzione previdenziale.

Sono state pertanto innanzitutto individuate talune iniziative ritenute idonee ad eliminare o ridurre i fenomeni verificatisi nel campo dell'elusione e dell'evasione contributiva.

In particolare, nel caso in cui siano stati posti in essere atti giuridici o comportamenti tra loro collegati al fine di escludere o ridurre l'onere contributivo

derivante dal rapporto di lavoro (elusione del contributo), si prevede che i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi debbano essere versati in relazione al presupposto effettivo dell'obbligo contributivo.

Sono altresì dirette a limitare l'evasione contributiva le disposizioni che stabiliscono l'obbligo del versamento contributivo su retribuzioni non inferiori ai minimi di categoria, previsti dai contratti collettivi nazionali e provinciali, e che elevano dal 30 per cento al 45 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la misura della retribuzione contributiva necessaria per l'accreditamento di una settimana di anzianità ai fini delle prestazioni pensionistiche.

Attiene alla finalità di realizzare speditamente, in termini di cassa, i crediti contributivi la norma che conferisce la natura di titolo esecutivo alle ordinanze-ingiunzioni emesse direttamente dagli uffici, sulla base delle denunce dei datori di lavoro, relative alla contribuzione dovuta agli istituti previdenziali, non seguite da pagamento. Tale iniziativa si propone di evitare la necessità di adire immediatamente l'autorità giudiziaria ed è completata, per quanto riguarda la procedura di riscossione, dall'estensione ai crediti in parola della normativa prevista per la riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato.

Ulteriore segmento per realizzare la cennata finalità è il tentativo di scoraggiare il ricorso alle rateazioni dei crediti contributivi con la riduzione del termine massimo del periodo dilazionabile da 48 a 24 rate mensili, prevedendo anche la facoltà per gli enti previdenziali di attivare un sistema di *factoring*, stipulando accordi con istituti di credito al fine di ottenere anticipazioni su crediti per contributi, premi ed accessori di legge, oggetto di rateazioni.

Inerisce alla manovra finanziaria la riduzione dell'onere derivante dalla fiscalizzazione del contributo dovuto per il Servizio sanitario nazionale dai datori di lavoro, in quanto il beneficio viene destinato soltanto a quei settori produttivi per i quali si riconosce la necessità di un sostegno economico, anche in considerazione del contenimento del costo del lavoro, con riferimento alla competitività internazionale.

Tutto ciò premesso si passa a relazionare specificamente sui singoli articoli.

Articolo 1. — L'ampia definizione di elusione contributiva, che riecheggia analoga definizione contenuta nel disegno di legge sulla elusione dei tributi, consente di reprimere ipotesi elusive dell'obbligo contributivo che attualmente risultano di difficile qualificazione giuridica. Pertanto ove si verifichi in concreto una ipotesi di elusione, si applica la contribuzione, con tutte le conseguenze anche sul piano sanzionatorio, che deriva dal rapporto di lavoro, dall'attività svolta o comunque dal presupposto effettivo del contributo.

L'utilità della norma appare quindi evidente anche se la proposta nozione di elusione sembra riconducibile al concetto codicistico di frode alla legge ed anche se alcune ipotesi elusive risultano già previste da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 2. — È stata rilevata l'esistenza di un vasto fenomeno di evasione contributiva legata all'inosservanza dei minimi retributivi previsti nei contratti collettivi di lavoro da parte di datori di lavoro non iscritti alle associazioni stipulanti.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, con indirizzo costante, ha evidenziato da un lato l'autonomia del rapporto assicurativo-previdenziale rispetto a quello retributivo, in quanto il primo deriva da obblighi di legge mentre il secondo si fonda sull'autonomia negoziale delle parti; dall'altro lato ha ritenuto parametro di riferimento ai fini della deter-

minazione dell'equa retribuzione l'importo previsto dai contratti collettivi di lavoro.

In aderenza al predetto indirizzo ed al fine di garantire un riferimento normativo equo e certo per l'assolvimento degli obblighi contributivi, è stata predisposta la norma con la quale si stabilisce che la base imponibile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all'importo della retribuzione minima prevista dai contratti collettivi di lavoro.

D'altra parte, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 473 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983 condiziona l'accreditamento di un contributo settimanale, ai fini pensionistici, ad una retribuzione erogata dovuta o accreditata figurativamente, d'importo non inferiore al 30 per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nel caso di retribuzione inferiore al livello prima richiamato il periodo contributivo accreditato è proporzionalmente ridotto.

A legislazione invariata, nel 1989 si avrebbe l'accredito di una settimana nel caso di una retribuzione non inferiore a lire 135.500.

Appare pertanto opportuno, anche al fine di ridurre gli effetti dell'elusione contributiva realizzata dichiarando retribuzioni appena sufficienti alla copertura settimanale, elevare la percentuale di commisurazione dal 30 per cento al 45 per cento.

La elevazione determina effetti correlativi sui livelli della contribuzione dovuta per la prosecuzione volontaria.

Articoli 3 e 4. — Si prevede il conferimento della natura di titolo esecutivo alle denunce dei datori di lavoro relative alla contribuzione dovuta agli Istituti previdenziali, non seguite da pagamento, limitatamente alle somme denunciate e non pagate ed alle quote di contribuzione non versate dagli artigiani e commercianti nei termini, dovute nella misura fissa stabilita dalla legge, nonché alle relative sanzioni.

Tale iniziativa si propone di evitare la necessità di acquisire il decreto ingiuntivo e consente, quindi, di poter passare direttamente alla fase esecutiva.

Peraltro, per evitare ai predetti istituti l'onere della gestione delle procedure esecutive ed accelerare, quanto più possibile, le operazioni di recupero, si è prevista l'estensione ai crediti in parola della normativa fiscale.

La norma proposta dispone l'affidamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, al « Servizio centrale di riscossione » dell'Amministrazione finanziaria della esazione dei predetti crediti.

Sempre per favorire l'acquisizione dei contributi si assoggettano le somme dovute per contributi, premi e per sanzioni civili ed amministrative al procedimento della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato regolato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

In materia di rateizzazione dei crediti la norma prevede, inoltre, che la concessione della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge sia riservata alle competenze dei Consigli di amministrazione degli Enti previdenziali che possono delegarla esclusivamente ai Comitati esecutivi.

La durata massima del periodo dilazionabile è ridotta da 48 a 24 rate mensili.

Viene concessa all'INPS e all'INAIL la facoltà di attivare un sistema di *factoring*, stipulando appositi accordi con Istituti di credito al fine di ottenere anticipazioni sui crediti contributivi per i quali sia stata chiesta la rateazione, o sui crediti già rateizzati assistiti da idonea garanzia. È inoltre elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Articolo 5. — Conformemente agli indirizzi seguiti dal Governo in materia di crediti per imposte e tasse si dichiarano estinti i crediti per premi, contributi ed

accessori di importo non superiore a lire 20.000, considerato che gli oneri per la riscossione sono tali da non giustificare il ricorso a procedure di esazione coattiva.

Articolo 6. — In materia di prestazioni economiche di malattia si è prevista la corresponsione di tali prestazioni a carico dei datori di lavoro, che operano con l'INPS a mezzo della denuncia mensile (d.m. 10/M), estendendo anche agli operai del settore industria ed ai dipendenti in genere del settore commercio il trattamento degli impiegati dell'industria, con conseguente abolizione del relativo contributo.

Si è altresì previsto di trasferire ai datori di lavoro predetti la corresponsione della prestazione economica stabilita per le giornate di riposo spettanti ai donatori di sangue.

Gli ulteriori seguenti vantaggi conseguono sotto il profilo organizzativo:

attualmente l'INPS ha impegnati, nel settore della malattia, 1.700 unità per effettuare i controlli dei certificati medici e per provvedere al pagamento diretto delle prestazioni nei casi previsti;

per effettuare una efficace azione di controllo occorrerebbero complessivamente 3.000 persone nell'area considerata, con un conseguente incremento dell'attuale dotazione organica di circa 1.000 unità, nonché l'estensione a livello nazionale della lettura ottica dei certificati, oggi effettuata in una sola provincia;

l'attuale procedura, che prevede nella maggior parte dei casi il pagamento dell'indennità economica di malattia da parte delle aziende che poi provvedono al conguaglio con i contributi, determina una evasione contributiva non quantificabile se non in sede di ispezioni dirette.

Articolo 7. — La norma si propone di trasformare l'attuale regime di incumulabilità tra trattamenti di disoccupazione e trattamenti pensionistici in regime di incompatibilità, eliminando per conseguenza l'accredito di contribuzione figurativa in favore di soggetti già pensionati.

Articolo 8. — L'articolo 20 del decreto-legge n. 30 del 1974 convertito dalla legge n. 114 del 1974, e successive modificazioni, dispone il pagamento di una aliquota ridotta del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari a carico dei datori di lavoro commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia.

Articolo 9. — Al fine di consentire una maggiore garanzia alla realizzazione dei crediti dell'INAIL in sede di esecuzione forzata, si è ritenuto, analogamente a quanto già previsto per i crediti dell'INPS, di collocarli dall'ottavo al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile.

Il comma secondo dell'articolo 45 del testo unico degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dispone che, quando il datore di lavoro promuove ricorso alla Commissione delle tariffe e dei premi, egli debba versare i premi nella misura in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

Solo quando interviene la decisione, si effettuano le operazioni di conguaglio tra quanto versato e quanto risulti dovuto.

Al fine di evitare che il ricorso alla Commissione di che trattasi si trasformi in un sistema di autofinanziamento a condizioni particolarmente agevolate, si prevede, in analogia alla disciplina legislativa in materia di dilazione dei pagamenti, l'effettuazione del versamento dei premi di assicurazione nel caso di prima applicazione in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento contestato, salvo conguaglio.

Per consentire poi un miglior controllo circa le evasioni « totali » e per rendere più immediato il collegamento tra verifica dell'omissione tramite « incrocio » dei dati degli archivi magnetici e gestione assicurativa, la disposizione prevede che all'atto dell'iscrizione presso le Camere di commercio, industria e artigianato gli interessati debbano specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-

nali, indicando, ove posseduto, il numero di posizione assicurativa e la data di avvio all'attività.

Le informazioni sono trasmesse all'INAIL a cura delle predette Camere di commercio tramite collegamenti di archivi elettronici.

Allo scopo infine di consentire all'INAIL un controllo più fattivo sulle lavorazioni esposte a rischio, si è previsto che il datore di lavoro, oltre alle comunicazioni in ordine ai lavori da espletare già regolate dalla normativa vigente (articoli 12 e 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965), fornisca le generalità, le qualifiche e le retribuzioni dei lavoratori assicurati.

Articolo 10. — L'articolo dispone la proroga del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Fino al 30 novembre 1988 la fiscalizzazione si rivolge a una vasta area di beneficiari in virtù di una serie di provvedimenti che, intervenendo in modo disorganico sulla specifica materia, hanno esteso la facilitazione, originariamente prevista per le sole imprese industriali, anche a settori meno bisognosi di interventi protettivi.

L'allargamento progressivo della platea dei beneficiari unitamente alla costante lievitazione delle retribuzioni ha di fatto provocato una erosione del beneficio sino a far perdere allo stesso la concreta incisività che doveva caratterizzarlo secondo le intenzioni del legislatore.

Si è provveduto, pertanto, con un ritorno al criterio originario a limitarlo, nel contesto della manovra tesa a contenere gli oneri finanziari a carico dello Stato, alle sole imprese più esposte alla concorrenza internazionale anche in considerazione della particolare incidenza del costo del lavoro e dell'esigenza del suo contenimento. Il beneficio resta confermato nell'attuale misura a favore delle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, delle imprese armatoriali che gestiscono linee internazionali, alle quali viene riconosciuta una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, del contribito di malattia a carico del datore di lavoro di lire 108.500 per ogni dipendente, nonché delle imprese commerciali operanti nel settore turistico e dell'esportazione per le quali la riduzione è pari a lire 42.000 mensili.

In considerazione della particolare situazione economica del Mezzogiorno è previsto l'ulteriore beneficio di lire 30.000 mensili per le imprese operanti nei territori meridionali.

Considerata la permanente gravità degli squilibri occupazionali a danno di taluni gruppi sociali come le donne e i giovani, si concede l'ulteriore beneficio di lire 56.000 mensili per le donne e lo si estende ai giovani di età non superiore ai 29 anni qualora si tratti di persone assunte in aggiunta al numero dei lavoratori già occupati.

Il provvedimento contiene altresì, la conservazione del beneficio, nella vigente misura, per le imprese agricole del centro-nord, per le quali non opera lo specifico beneficio contenuto nella legge n. 164 del 1986 nel testo modificato dalla legge n. 48 del 1988, diretto alle aziende agricole del Mezzogiorno.

La disposizione trae motivo dalla perdurante critica situazione economico-finanziaria del settore aggravata, tra l'altro, in questi anni, dagli effetti di ricorrenti avversità atmosferiche.

Permangono inalterate le condizioni a cui, secondo la vigente normativa, debbono attenersi le imprese per ottenere il riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Elusione contributiva).

1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni in materia, si ha elusione contributiva quando le parti pongono in essere atti giuridici tra loro collegati al fine di rendere applicabile una disciplina più favorevole di quella prevista da specifiche norme in materia di obblighi contributivi derivanti dal rapporto di lavoro, dall'attività svolta o, comunque, dal presupposto effettivo del contributo.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, ovvero altrimenti acquisiti, sentito il Consiglio di Stato, può indicare, con decreto da emanare annualmente, di concerto con il Ministro del tesoro, le categorie di atti e le condizioni in presenza delle quali si ha elusione contributiva ai sensi del comma 1.

3. Si applica alle fattispecie rispondenti al decreto ministeriale di cui al comma 2 lo stesso trattamento contributivo previsto dalle norme eluse.

ART. 2.

(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile).

1. Il primo capoverso dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, va interpretato nel senso che per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve o ha diritto di ricevere dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

2. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

3. La contribuzione relativa alla differenza tra la retribuzione di cui al comma 2 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 45. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 11,25.

ART. 3.

(Riscossione dei crediti contributivi).

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da parte dei soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed alle relative sanzioni.

2. Costituiscono altresì titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligarorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa dovute a norma delle vigenti disposizioni agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative, gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Se l'opposizione è solo parzialmente fondata, il pretore condanna l'opponente al pagamento delle somme dovute.

6. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso.

7. Contro i ruoli emessi sulla base dei titoli esecutivi di cui ai commi 1 e 2 è ammessa opposizione esclusivamente per dedurre l'estinzione dell'obbligazione intervenuta successivamente alle dichiarazioni e agli atti di riconoscimento o all'iscrizione negli elenchi di categoria, ovvero l'irregolarità formale del titolo esecutivo. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

8. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza e assi-

stenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, con applicazione della disciplina dell'obbligo del non riscosso come riscosso relativa ai tributi di spettanza dello Stato.

9. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

ART. 4.

(Rateazione dei pagamenti).

1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo in quanto previsto dall'ordinamento degli enti medesimi. Non sono consentite per ciascun debito complessivamente rateazioni superiori a ventiquattro mesi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite con apposito decreto dai Ministri medesimi.

2. L'INPS e l'INAIL possono stipulare accordi con aziende e istituti di credito, al fine di ottenere anticipazioni su crediti per contributi, premi e accessori di legge, per i quali sia stata chiesta la rateazione, secondo criteri e modalità stabiliti dai rispettivi consigli di amministrazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni da questo riscosse.

4. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13,

primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

ART. 5.

(Estinzione di crediti).

1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

ART. 6.

(Indennità economica di malattia).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 l'INPS cessa di erogare, a favore dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi con il sistema di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, le prestazioni economiche per malattia di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 i datori di lavoro cessano di corrispondere all'INPS, per i lavoratori di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 l'obbligo del datore di lavoro derivante dall'articolo 2110, primo comma, del codice civile, nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, è soggetto alla disciplina delle prestazioni di cui al medesimo comma in quanto compatibile, fino a quando non

intervenga una diversa disciplina dettata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Restano salve, fino alla disciplina dei contratti collettivi di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi che prevedono trattamenti integrativi della prestazione di cui al comma 1.

ART. 7.

(Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

ART. 8.

(Interpretazione autentica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20, numero 1), del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed intergrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

2. L'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, va interpretato nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese, di cui all'articolo 1 della stessa legge, che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

ART. 9.

(Disposizioni relative all'INAIL).

1. I crediti per premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui al numero 8 dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1 del predetto articolo.

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni ».

3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, unitamente alla denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi di cui agli articoli 12 e 13 del predetto testo unico, debbono comunicare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro generalità, qualifiche e retribuzioni dei lavoratori assicurati.

ART. 10.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il

periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di:

a) lire 108.500 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, nonché delle imprese armatoriali che operano su linee internazionali;

b) ulteriori lire 30.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) lire 42.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali; dei pubblici esercizi; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1979, n. 92.

2. Pe le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in

corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 2 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettera *b)*, e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'artico-

lo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che comportino danno ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

11. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 6.000 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.